

Argomenti

- Scadenza Triennio formativo 2014 -2016

Contattaci

da Lunedì a Venerdì dalle
09:00 alle 13:30

Il Martedì anche dalle 15:00
alle 18:00

<http://www.odceclatina.it>

info@odceclatina.it

Formazione

<http://formazione.commercialistideltriveneto.org/>

SCADENZA TRIENNIO FORMATIVO 2014 - 2016

Ti ricordo che il 31.12.2016 scadrà il triennio formativo 2014-2016 che prevede l'obbligo di assolvimento di 90 crediti, dei quali almeno 9 acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto le seguenti materie obbligatorie: l'ordinamento; la deontologia; i compensi; l'organizzazione dello studio professionale; la normativa antiriciclaggio; le tecniche di mediazione.

Salvo i casi di riduzione comunicati con Informativa 23/16 che nuovamente Ti evidenzio:

"Casi di riduzione dei crediti"

Al posto delle esenzioni dall'obbligo formativo, il Ministero ha introdotto delle riduzioni del numero di crediti obbligatori. Infatti, i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

- iscritto all'albo che **compia il 65° anno di età** in una data compresa nel triennio in corso;
- iscritto nell'**elenco speciale**;
- iscritto nell'albo che **non eserciti** neanche occasionalmente **la professione**;

devono acquisire 30 crediti formativi in ciascun triennio, dei quali almeno 9 nelle materie obbligatorie. L'iscritto che si trova nelle condizioni di cui sopra è tenuto a conseguire un minimo di 7 crediti formativi obbligatori all'anno. Vale sempre il principio secondo il quale i crediti in eccedenza concorreranno al raggiungimento dei 30 crediti triennali totali, ma non potranno compensare i crediti mancanti per il raggiungimento dei 7 crediti minimi laddove non conseguiti nei singoli anni del triennio. Per il triennio in corso 2014/2016, tenuto conto che le nuove disposizioni sono entrate in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016, i soggetti rientranti nelle suddette categorie dovranno acquisire, per il 2016, almeno 10 crediti di cui 3 in materie obbligatorie.

L'anzianità di iscrizione nell'Albo non viene più considerata dal nuovo testo del regolamento quale **motivo di esonero**. Pertanto, coloro che erano esentati in quanto iscritti da più di 30 anni, fermo restando quanto stabilito per gli anni 2014-2015, dal 1° gennaio 2016 dovranno assolvere all'ordinario obbligo formativo che, considerata l'applicazione solo per la durata residua del triennio in corso (cioè l'anno 2016), dovranno raggiungere i 30 crediti formativi, di cui 3 nelle materie obbligatorie.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle varie casistiche:

Casistica iscritti	OBBLIGHI TRIENNIO 2014/2016		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
iscritto ordinario	30 di cui 3 materie obbligatorie con un minimo di 20	30 di cui 3 materie obbligatorie con un minimo di 20	30 di cui 3 materie obbligatorie con un minimo di 20
iscritto con almeno 65 anni	nulla	nulla	10 di cui 3 in materie obbligatorie
iscritto nell'elenco speciale	nulla	nulla	10 di cui 3 in materie obbligatorie
iscritto non esercente	nulla	nulla	10 di cui 3 in materie obbligatorie
iscritto all'Albo da più di 30 anni	nulla	nulla	30 di cui 3 materie obbligatorie

Infine, il nuovo regolamento prevede alcuni casi di esonero (previa opportuna richiesta da formalizzare con l'apposita modulistica):

- per gli iscritti che abbiano un **caso di malattia grave** debitamente documentata riferita ad un coniuge, parente o affine entro il 1° grado o ad un componente del nucleo familiare è previsto un **esonero totale dall'obbligo formativo**;
- in caso di **maternità** è prevista una **riduzione di 45 crediti** formativi, con facoltà dell'iscritta di ripartire la riduzione nel periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino. L'esonero può essere concesso al padre iscritto nell'Albo quando ricorrano le condizioni relative al congedo di paternità previste dall'art. 28 D.Lgs. 151/2001;
- in caso di interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi causata da **servizio civile volontario, malattia, infortunio, assenza dall'Italia**, è prevista una **riduzione** dei crediti formativi in misura **proporzionale** al periodo di effettiva interruzione dell'attività professionale;
- altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore. In tali ipotesi, il Consiglio dell'Ordine valuta e decide discrezionalmente sull'istanza di esonero."

Alla luce di quanto sopra, Ti invito a prendere visione dei crediti da Te conseguiti sul portale della formazione <http://formazione.commercialistideltriveneto.org>, nella sezione riservata, ricordandoTi che:

" L'iscritto è tenuto a conseguire un **minimo di 20 crediti formativi obbligatori** in ciascun anno del **triennio**. Gli eventuali crediti in eccedenza concorreranno al raggiungimento dei 90 crediti triennali totali, ma non potranno compensare i crediti mancanti per il raggiungimento dei 20 crediti minimi laddove non conseguiti nei singoli anni del triennio. In ogni caso, il regolamento prevede che, quando l'obbligo formativo decorre dal secondo anno del triennio in corso, l'iscritto è tenuto ad acquisire 60 crediti nel biennio, mentre se decorre dal terzo anno del triennio dovrà acquisirne 30 nell'anno"

Per opportuna conoscenza Ti invito a rileggere il [REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE](#)

A partire dal mese di Settembre l'Ordine riprenderà l'attività formativa in aula e, grazie all'elevata quantità di eventi gratuiti, la distribuzione territoriale degli stessi e il meccanismo delle video repliche, sarà possibile conseguire i crediti obbligatori con grande libertà di scelta e massima serenità. Inoltre, è possibile conseguire i crediti fino ad un massimo di 20 crediti per anno, con la **FORMAZIONE ON LINE messa a disposizione gratuitamente dall'Ordine**, gestita da Directio Sole 24 ore e Concerto, fruibile dal sito dell'Ordine nella sezione FORMAZIONE.
